

**ENAV S.P.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 26 APRILE 2019**

**IN UNICA CONVOCAZIONE**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea**

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 “Modifica dell’art. 7.2 dello statuto sociale in materia di convocazione dell’assemblea ordinaria”**

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società intende con la presente relazione sottoporre alle Vostre deliberazioni una modifica all’art. 7.2 dello statuto sociale di ENAV (“Statuto”), in materia di convocazione delle assemblee ordinarie di approvazione del bilancio di esercizio.

Ciò, al fine di chiarire che la Società, essendo tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ha facoltà di avvalersi del termine più ampio, ovvero 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione della annuale assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio.

\*\*\*

La previsione dell’art. 7.2 dello Statuto sociale di ENAV, la quale disciplina la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio, prevede quanto segue: *“l’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, secondo il disposto dell’art. 2364 c.c., ultimo comma.”*

La precitata norma dell’art. 2364 c.c., ultimo comma, prevede a sua volta che: *“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli*



*amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”.*

La formulazione contenuta nello Statuto di ENAV, pur operando un rinvio alla previsione codicistica, la quale a sua volta – come visto – rinvia agli statuti sociali, omette di menzionare tra le condizioni facoltizzanti al ricorso al termine di centottanta giorni per la convocazione dell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio quella dell’obbligo di redazione di bilancio consolidato, cui pure la Società è tenuta.

L’interpretazione data da parte della Società a tale previsione è sempre stata nel senso del rispetto del termine “breve” in assenza di particolari esigenze in singole specifiche occasioni, diverse rispetto all’obbligo di redazione del bilancio consolidato, contemplato invece nelle previsioni della norma codicistica.

Si ravvisa, di converso, che corrisponda al migliore interesse della Società di avvalersi di tale facoltà, ricorrendone le condizioni di legge, in ragione della complessità degli adempimenti inerenti la formazione del bilancio consolidato, e di quelli ad esso connessi.

Peraltro, gli statuti di altre società quotate a vario titolo assimilabili ad ENAV prevedono comunemente la facoltà di avvalersi del termine di 180 giorni, laddove le società siano tenute alla redazione di bilancio consolidato.

Si ritiene, pertanto, che sia opportuno procedere alla modifica della clausola dell’art. 7.2 dello Statuto di ENAV, nel senso di dare evidenza che l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Di seguito, si riporta una tabella comparativa contenente l’attuale testo dell’art. 7.2 dello Statuto ed il testo che si sottopone all’odierna delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

<b>Testo vigente</b>	<b>Proposta di delibera</b>
<i>“L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, secondo il disposto dell’art. 2364 c.c., ultimo comma.”</i>	<i>“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato”.</i>



Signori Azionisti,

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di ENAV propone alla Vostra attenzione il seguente testo di delibera:

<<L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ENAV S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera di modificare l'art. 7.2 dello Statuto di ENAV come segue: *“L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato”*.>>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Nicola Maione